



# **Tabella comparativa Proposta di modifica dello Statuto**

# TicinoSentieri

Tabella comparativa - Proposta di modifica dello Statuto

Testo vigente	Testo proposta	Commento
<p><b>Art. 1 Sede</b></p> <p>E' costituita, con sede al proprio segretariato, a norma degli articoli 60 e seguenti del CCS, l'Associazione ticinese per i sentieri escursionistici (TicinoSentieri). Essa è una sezione della Federazione Sentieri Svizzeri (FSS).</p>	<p><b>Art. 1 Denominazione e sede</b></p> <p>E' costituita, con sede al proprio segretariato, a norma degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, l'associazione TicinoSentieri. Essa è una sezione dell'associazione "Sentieri Svizzeri".</p>	<p><i>Viene mantenuto unicamente il nome "TicinoSentieri", già ampiamente utilizzato da anni. Il nome sarà così allineato a quello dell'associazione federale "Sentieri Svizzeri".</i></p> <p><i>Viene corretto il nome dell'associazione federale a seguito delle loro modifiche statutarie.</i></p>
<p><b>Art. 2 Scopo</b></p> <p>Scopo dell'Associazione è la promozione dell'escursionismo pedestre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- attraverso l'allestimento e l'aggiornamento costante di una rete di itinerari escursionistici;</li><li>- mediante la vigilanza sulla conservazione dei relativi sentieri;</li><li>- con la salvaguardia o l'adozione delle misure atte a proteggere l'attività escursionistica e l'escursionista stesso;</li></ul>	<p><b>Art. 2 Scopo</b></p> <p>Scopo dell'Associazione è la salvaguardia, lo sviluppo e la promozione dei sentieri per la pratica dell'escursionismo pedestre, nonché dei percorsi per mountain bike.</p>	<p><i>Lo scopo dell'associazione viene semplificato. La lista dei compiti viene raggruppata nell'art. 3.</i></p> <p><i>Viene aggiunto anche il tema del mountain bike. Questa modifica è necessaria per allinearsi alla proposta di modifica della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS). Inoltre dal 2020 TicinoSentieri si occupa su mandato delle OTR anche di sviluppare la rete di percorsi per mountain bike.</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- con il sostegno e lo sviluppo di iniziative intese a incrementare la pratica dell'escursionismo pedestre;</li> <li>- con l'adeguamento e il miglioramento della documentazione informativa.</li> </ul>		
<p><b>Art. 3 Compiti</b></p> <p>I compiti principali dell'Associazione sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pianificazione della rete di itinerari escursionistici e segnalazione dei sentieri secondo criteri di idoneità e uniformità,</li> <li>b) collaborazione con il Cantone e coordinazione delle attività delle Organizzazioni Turistiche Regionali (OTR) nella progettazione, costruzione e manutenzione della rete dei sentieri escursionistici in base alle esigenze di funzionalità, priorità ed opportunità, segnatamente in relazione ai disposti della legislazione federale e cantonale sui percorsi pedonali ed i sentieri;</li> <li>c) informazione del pubblico con riguardo particolare alla consulenza in materia di pubblicazione di carte, guide e prospetti, nonché attraverso i mass media;</li> <li>d) difesa degli interessi dell'escursionismo pedestre e dell'escursionista presso le istanze federali, cantonali e comunali e nei</li> </ol>	<p><b>Art. 3 Compiti</b></p> <p>I compiti principali dell'Associazione sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il supporto e la collaborazione con autorità e enti sul piano tecnico e politico, nei campi della pianificazione, costruzione, segnalazione e manutenzione dei sentieri e dei percorsi per mountain bike, attraverso l'allestimento e l'aggiornamento costante della rete ufficiale di sentieri e dei percorsi ufficiali per mountain bike;</li> <li>b) la promozione dell'uso sostenibile dei sentieri e dei percorsi per mountain bike, attraverso proposte di formazione per gli addetti ai lavori, la divulgazione di manuali o raccomandazioni, proposte di gite, il sostegno e lo sviluppo di iniziative intese a incrementare la pratica dell'escursionismo e favorire la buona convivenza tra tutti i fruitori di sentieri e percorsi;</li> <li>c) la difesa del patrimonio sentieristico e dei percorsi per mountain bike, vigilando sull'applicazione delle leggi cantonali e federali a tutela dei sentieri</li> </ol>	<p><i>I compiti attuali vengono aggiornati e riformulati. Non vi sono modifiche sostanziali rispetto all'attuale statuto.</i></p> <p><i>Vengono aggiunti e specificati anche i compiti in materia di mountain bike.</i></p> <p><i>Promuovere una sana convivenza tra escursionisti e ciclisti sarà molto importante, favorendo la separazione tra percorsi per escursionisti e per mountain bike.</i></p>

<p>confronti di tutti gli altri operatori pubblici e privati;</p> <p>e) promozione ed organizzazione di proposte escursionistiche.</p>	<p>e dei percorsi, sensibilizzando gli attori coinvolti.</p>	
<p><b>Art. 4 Membri</b></p> <p>Possono essere membri dell'Associazione:</p> <p>a) il Cantone, i Comuni, le OTR ed altri enti di diritto pubblico quali Patriziati, Consorzi, Aziende, ecc.;</p> <p>b) persone giuridiche quali associazioni, ditte e altri enti di diritto privato, nonché le Regioni;</p> <p>c) persone fisiche dall'età di 18 anni.</p>	<p><b>Art. 4 Membri</b></p> <p>Possono essere membri dell'Associazione:</p> <p>a) il Cantone, i Comuni, i Patriziati, le Organizzazioni turistiche ed altri enti di diritto pubblico quali Consorzi, Aziende, ecc.;</p> <p>b) persone giuridiche quali associazioni, ditte e altri enti di diritto privato;</p> <p>c) persone fisiche dall'età di 18 anni.</p>	<p><i>Lieve adattamento del testo, senza modifiche rilevanti.</i></p>
<p><b>Art. 5 Adesioni</b></p> <p>Le domande di adesione e di dimissione sono da inoltrare per iscritto al Comitato, che le evade.</p>	<p><b>Art. 5 Adesioni e dimissioni</b></p> <p>Le domande di adesione e di dimissione sono da inoltrare per iscritto al Comitato, che le evade. La qualità di membro si acquisisce dopo il pagamento della tassa sociale annua. Le dimissioni hanno effetto per la fine dell'anno d'affiliazione e devono essere presentate per iscritto al più tardi 3 mesi prima della scadenza.</p> <p>Il comitato può espellere un socio per motivi gravi, con conseguente perdita di tutti i diritti conferiti ai soci.</p>	<p><i>La qualità di membro si acquisisce, previa delibera del Comitato, dopo il pagamento della tassa sociale annua. Vengono aggiunte le e regolamentate le dimissioni e la possibilità di espulsione.</i></p>

<p><b>Art. 6 Mora</b></p> <p>Il socio in mora con il pagamento delle tasse sociali può essere considerato dimissionario e pertanto radiato.</p>	<p><b>Art. 6 Mora</b></p> <p>Il socio in mora con il pagamento delle tasse sociali può essere considerato dimissionario e pertanto radiato.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>
<p><b>Art. 7 Membri onorari</b></p> <p>Le persone che hanno reso eminenti servizi alla causa dell'escursionismo possono essere nominate membri onorari. Esse sono esentate dal pagamento delle tasse sociali.</p>	<p><b>Art. 7 Membri onorari</b></p> <p>Le persone che hanno reso eminenti servizi alla causa dell'escursionismo possono essere nominate membri onorari. Esse sono esentate dal pagamento delle tasse sociali.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>
<p><b>Art. 8 Organi</b></p> <p>Gli organi dell'Associazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'Assemblea generale</li> <li>- il Comitato</li> <li>- la Commissione tecnica</li> <li>- la Commissione di revisione</li> </ul>	<p><b>Art. 8 Organi</b></p> <p>Gli organi dell'Associazione sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'Assemblea generale;</li> <li>b) il Comitato;</li> <li>c) l'Ufficio di revisione.</li> </ol>	<p><i>Viene cambiato il nome della Commissione di revisione in Ufficio di revisione.</i></p> <p><i>La Commissione viene definita all'art. 16 e tolta dagli organi.</i></p>
<p><b>Art. 9 Cariche</b></p> <p>Le persone che compongono gli organi direttivi (il Comitato, la Commissione tecnica, la Commissione di revisione) rimangono in carica quattro anni, con possibilità di rielezione, ad eccezione di un revisore dei conti che deve essere rinnovato ogni anno.</p>	<p><b>Art. 9 Anno sociale</b></p> <p>L'anno sociale corrisponde a quello solare, i conti chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p><i>I periodi di carica vengono specificati nei singoli articoli sugli organi.</i></p> <p><i>Viene per contro definito l'anno sociale che corrisponde all'anno solare. Specifica che manca nell'attuale statuto.</i></p>

<p><b>Art. 10 Assemblea generale</b></p> <p>L'Assemblea generale è convocata dal Comitato, in via ordinaria una volta all'anno entro il primo semestre, con preavviso scritto di almeno 10 giorni.</p>	<p><b>Art. 10 Assemblea generale</b></p> <p>L'Assemblea generale si compone di tutti i soci dell'Associazione ed è convocata dal Comitato, in via ordinaria una volta all'anno entro il primo semestre, con preavviso scritto di almeno 10 giorni.</p>	<p><i>L'articolo viene specificato meglio, senza modifiche rilevanti.</i></p>
<p><b>Art. 11 Diritto di voto</b></p> <p>Ogni socio ha diritto a un voto. Non è ammesso il voto per procura.</p>	<p><b>Art. 11 Diritto di voto</b></p> <p>Ogni socio ha diritto a un voto. Non è ammesso il voto per procura.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>
<p><b>Art. 12 Competenze dell'assemblea generale</b></p> <p>L'assemblea generale ha le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) approva i rapporti e i conti annuali</li> <li>b) nomina il presidente e i membri del Comitato</li> <li>c) nomina i membri della Commissione di revisione</li> <li>d) approva il programma di attività</li> <li>e) approva il preventivo finanziario e ratifica le quote sociali</li> <li>f) decide su oggetti che le sono sottoposti dal Comitato, in particolare approva direttive, regolamenti e raccomandazioni</li> <li>g) delibera sulla modifica degli statuti, a maggioranza di 2/3 dei votanti</li> <li>h) nomina i membri onorari</li> </ul>	<p><b>Art. 12 Competenze dell'assemblea generale</b></p> <p>L'assemblea generale ha le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) approva il verbale della precedente assemblea;</li> <li>b) approva i rapporti e i conti annuali e vota lo scarico del Comitato;</li> <li>c) nomina il presidente e i membri del Comitato;</li> <li>d) nomina i membri dell'Ufficio di revisione;</li> <li>e) approva il programma di attività dell'anno in corso;</li> <li>f) approva le quote sociali;</li> <li>g) decide su oggetti che le sono sottoposti dal Comitato;</li> <li>h) delibera sulla modifica degli statuti, a maggioranza di 2/3 dei votanti;</li> <li>i) nomina i membri onorari;</li> </ul>	<p><i>Dato che mancavano nello statuto, vengono specificate le competenze di approvare il verbale delle sedute, lo scarico del Comitato e le quote sociali (che non vengono ratificate ma approvate). Nei conti annuali è compreso anche il preventivo.</i></p>

<p>i) decide sullo scioglimento dell'Associazione, a maggioranza di 3/4 dei votanti.</p>	<p>j) decide sullo scioglimento dell'Associazione, a maggioranza di 3/4 dei votanti.</p>	
<p><b>Art. 13 Comitato</b></p> <p>Il comitato è composto da 5 a 9 membri e si organizza da sé.</p>	<p><b>Art. 13 Comitato</b></p> <p>Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione, è composto da 5 a 9 membri e si organizza da sé. Il presidente e i membri del comitato sono nominati per 4 anni, con possibilità di rielezione.</p>	<p><i>Viene aggiunto il periodo di nomina, che resta invariato rispetto all'attuale statuto.</i></p>

<p><b>Art. 14 Compiti del Comitato</b></p> <p>I compiti del Comitato sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la gestione corrente dell'attività sociale</li> <li>b) l'attribuzione di incarichi ai collaboratori</li> <li>c) la nomina dei membri della Commissione tecnica</li> <li>d) la nomina di un membro di TicinoSentieri nella Commissione Cantonale Sentieri (CCS)</li> <li>e) la convocazione dell'Assemblea generale e l'allestimento dell'ordine del giorno</li> <li>f) l'elaborazione di direttive, regolamenti e raccomandazioni all'attenzione dell'Assemblea</li> <li>g) la delibera su ammissioni, dimissioni e radiazioni</li> <li>h) la fissazione delle quote sociali</li> <li>i) la decisione in merito a sede, attrezzature e personale del segretariato amministrativo</li> <li>j) la designazione dei delegati in seno alla FSS.</li> </ul>	<p><b>Art 14 Compiti del Comitato</b></p> <p>I compiti del Comitato sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la nomina di un vicepresidente;</li> <li>b) la gestione corrente dell'attività sociale;</li> <li>c) l'esecuzione delle decisioni assembleari;</li> <li>d) l'attribuzione di incarichi ai collaboratori;</li> <li>e) l'istituzione di commissioni tematiche;</li> <li>f) la nomina dei membri di TicinoSentieri nelle Commissioni tecniche istituite dal Consiglio di Stato;</li> <li>g) la convocazione dell'Assemblea generale e l'allestimento dell'ordine del giorno;</li> <li>h) l'elaborazione di direttive, regolamenti e raccomandazioni;</li> <li>i) la delibera su ammissioni, dimissioni e radiazioni;</li> <li>j) le proposte in merito alle quote sociali;</li> <li>k) la decisione in merito a sede, attrezzature e personale;</li> <li>l) la designazione dei delegati in seno all'associazione "Sentieri Svizzeri";</li> <li>m) rappresentare l'Associazione di fronte a terzi.</li> </ul>	<p><i>Viene aggiunta la nomina del vicepresidente (che avviene già oggi, in base all'attuale art. 23), la gestione corrente dell'attività sociale, l'esecuzione delle decisioni assembleari e l'attribuzione di incarichi ai collaboratori</i></p> <p><i>Viene modificato il nome delle commissioni per essere in linea con le proposte di modifica della LCPS.</i></p> <p><i>Il Comitato propone le quote sociali che vengono approvate dall'assemblea.</i></p> <p><i>Il Comitato ha il compito di decidere in merito a sede, attrezzature e personale, non solo amministrativo (vedi responsabili sentieri e MTB).</i></p> <p><i>Viene modificata la sigla dell'associazione "Sentieri Svizzeri" (vedi art. 1).</i></p> <p><i>Viene aggiunta la rappresentanza verso terzi.</i></p>
---	---	---

<p><b>Art. 15 Convocazione</b></p> <p>Il Comitato è convocato dal presidente secondo necessità o su richiesta di almeno 3 membri del Comitato.</p>	<p><b>Art. 15 Convocazione</b></p> <p>Il Comitato è convocato dal presidente secondo necessità o su richiesta di almeno 3 membri del Comitato.</p>	<p><i>Nessuna modifica.</i></p>
<p><b>Art. 16 Commissione tecnica</b></p> <p>La Commissione tecnica si compone da 7 a 9 membri che operano nell'ambito dei sentieri escursionistici. Si organizza da sé ad eccezione del presidente, nominato dal Comitato, di cui è membro. Gli altri membri non possono essere contemporaneamente membri del Comitato.</p>	<p><b>Art. 16 Commissioni tematiche</b></p> <p>Per gestire specifiche tematiche il Comitato può avvalersi di speciali commissioni, composte da specialisti (interni o esterni). Il Comitato ne definisce l'organizzazione tramite regolamento.</p>	<p><i>Per evitare confusione e una sovrapposizione tra le commissioni tecniche istituite dal CdS e quelle di TicinoSentieri viene cambiata la denominazione.</i></p>
<p><b>Art. 17 Compiti della commissione tecnica</b></p> <p>Alla Commissione tecnica compete l'esplicazione delle funzioni e dei mandati attribuiti all'Associazione dal Cantone, nell'ambito delle deleghe previste dalla legge cantonale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LCPS).</p>	<p><b>Art. 17 Compiti delle commissioni tematiche</b></p> <p>Il Comitato definisce i compiti e le competenze delle singole commissioni tematiche, tenendo anche conto dei mandati attribuiti all'Associazione dal Cantone nell'ambito delle deleghe previste dalla legge.</p>	<p><i>Il Comitato definisce i compiti delle singole commissioni tematiche, in quanto il mandato del Cantone non specifica le mansioni delle Commissioni di TicinoSentieri. La legge è in fase di revisione per cui non si inserisce il nome specifico.</i></p>
<p><b>Art. 18 Commissione di revisione</b></p> <p>La Commissione di revisione consta di due membri e di un supplente. Essi non possono essere membri del Comitato, né del Consiglio sociale, né della Commissione tecnica.</p>	<p><b>Art. 18 Ufficio di revisione</b></p> <p>L'Ufficio di revisione è composto da due membri e da un supplente. Essi non possono essere membri del Comitato. I membri dell'Ufficio di revisione rimangono in carica 1 anno e possono essere rieletti fino a un massimo di 4 anni.</p>	<p><i>Viene adattata la denominazione dell'Ufficio di revisione e vengono tolti il Consiglio sociale e la Commissione tecnica (che di fatto non esistono più). Viene specificata e adattata in questo articolo la durata della carica.</i></p>

	È facoltà del comitato di incaricare una fiduciaria indipendente per la revisione dei conti che fornirà ai revisori il relativo rapporto di controllo e verifica.	<i>Tenuto conto della cifra d'affari di un certo volume, viene data facoltà di incaricare una fiduciaria per aiutare nel lavoro l'Ufficio di revisione.</i>
<b>Art. 19 Compiti della commissione di revisione</b>  La Commissione di revisione esamina annualmente la gestione contabile dell'Associazione e gestisce e allestisce il proprio rapporto scritto all'Assemblea generale ordinaria.	<b>Art. 19 Compiti dell'Ufficio di revisione</b>  L'Ufficio di revisione esamina annualmente la gestione contabile dell'Associazione e allestisce il proprio rapporto scritto all'Assemblea.	<i>Viene adattata la denominazione dell'Ufficio di revisione. I membri dell'Ufficio di revisione possono essere rieletti fino ad un massimo di 4 anni.</i>
<b>Art. 20 Segretariato</b>  Per le proprie occorrenze e quale centro di informazione e documentazione, l'Associazione dispone di un segretariato amministrativo.	<b>Art. 20 Segretariato</b>  Per le proprie occorrenze e quale centro di informazione e documentazione, l'Associazione dispone di un segretariato amministrativo.	<i>Nessuna modifica.</i>
<b>Art. 21 Finanze</b>  Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalle quote sociali dei membri;</li> <li>- dai contributi federali e cantonali;</li> <li>- dai contributi speciali di enti pubblici o privati;</li> <li>- dai ricavi per prestazioni di servizi;</li> <li>- da donazioni e legati.</li> </ul>	<b>Art. 21 Finanze</b>  Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalle quote sociali dei membri;</li> <li>- dai contributi federali e cantonali;</li> <li>- dai contributi speciali di enti pubblici o privati;</li> <li>- dai ricavi per prestazioni di servizi;</li> <li>- da donazioni e legati.</li> </ul>	<i>Nessuna modifica.</i>

<p><b>Art. 22</b></p> <p>Gli impegni finanziari dell'Associazione sono garantiti solo dal patrimonio sociale. Ogni responsabilità dei soci in tal senso è esclusa.</p>	<p><b>Art. 22 Responsabilità</b></p> <p>Gli impegni finanziari dell'Associazione sono garantiti solo dal patrimonio sociale. Ogni responsabilità dei soci in tal senso è esclusa.</p>	<p><i>Nessuna modifica. Viene solo aggiunto il titolo dell'articolo.</i></p>
<p><b>Art. 23 Rappresentanza</b></p> <p>L'Associazione è validamente rappresentata verso i terzi con la firma a due del presidente o del vicepresidente con un altro membro del Comitato.</p>	<p><b>Art. 23 Rappresentanza</b></p> <p>L'Associazione è validamente rappresentata verso i terzi con la firma a due del presidente o del vicepresidente con un altro membro del Comitato.</p>	<p><i>Nessuna modifica.</i></p>
<p><b>Art. 24 Modifica degli statuti</b></p> <p>Proposte di modifica degli statuti sono da formulare dal o al Comitato almeno 3 mesi prima dell'assemblea che dovrà deliberare in merito e devono figurare all'ordine del giorno.</p>	<p><b>Art. 24 Modifica degli statuti</b></p> <p>Proposte di modifica degli statuti da parte dei soci sono da formulare al Comitato almeno 3 mesi prima dell'assemblea.</p>	<p><i>Viene formulato meglio l'articolo senza cambiarne i contenuti. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'assemblea (vedi art. 12 lett. h), la seconda parte si può quindi togliere poiché superflua.</i></p>
<p><b>Art. 25 Scioglimento</b></p> <p>Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'assemblea generale appositamente convocata.</p>	<p><b>Art. 25 Scioglimento</b></p> <p>Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'assemblea generale appositamente convocata.</p>	<p><i>Nessuna modifica.</i></p>

	<p><b>Art. 26 Disposizioni sussidiarie</b></p> <p>Per quanto non previsto dai presenti statuti valgono le norme del Codice civile svizzero.</p>	<p><i>Viene inserito un articolo che fa riferimento all'applicazione delle norme sussidiarie del codice civile.</i></p>
<p><b>Art. 26 Approvazione e modifica dello statuto</b></p> <p>Il presente statuto, come ogni sua modifica, diventano esecutivi con la loro approvazione da parte dell'Assemblea generale ordinaria riunita a Biasca il 25 aprile 2015.</p> <p>Il presente statuto annulla e sostituisce il precedente statuto del 2 dicembre 1993.</p>	<p><b>Art. 27 Entrata in vigore</b></p> <p>Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'assemblea del XX.XX.2022.</p>	<p><i>Viene modificato il titolo dell'articolo e adattata la formulazione.</i></p>

